

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2214 DEL 06/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR.SSA ALESSANDRA VIOLI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2223/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 829 del 19 maggio 2023 e successivo provvedimento di proroga n. 1553 del 16 agosto 2024 è stata disposta l'assunzione a tempo determinato della dr.ssa Alessandra VIOLI utilmente collocata nella graduatoria di medici iscritti alla scuola di specializzazione nella disciplina di gastroenterologia;
- il rapporto di lavoro ha avuto decorrenza l'11 settembre 2023 con durata fino alla data effettiva dell'acquisizione della specializzazione e conseguente inquadramento a tempo indeterminato dalla medesima data di specializzazione;
- con nota di protocollo n. 94294 del 22 ottobre 2024 la dr.ssa Alessandra VIOLI ha comunicato la data di specializzazione al 7 novembre 2024, dichiarando tuttavia la rinuncia alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente cessazione del rapporto di lavoro.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Aziende del Servizio sanitario nazionale procedono all'assunzione dei candidati collocati nelle speciali graduatorie di concorso pubblico riservate ai medici non ancora in possesso del diploma di specializzazione, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata non può essere superiore alla durata residua della formazione specialistica;
- l'articolo 86, comma 9, del C.C.N.L. Area sanità del 23 gennaio 2024 prevede che il rapporto di lavoro a tempo determinato dei medici specialisti iscritti alla scuola di specializzazione si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o per effetto dell'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica;
- va pertanto dato atto della rinuncia dell'interessata alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente cessazione del rapporto alla data della specializzazione;
- le ferie, i riposi ed i permessi spettanti eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135).

Visti e richiamati:

- l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'articolo 86, comma 9, del C.C.N.L. Area sanità del 23 gennaio 2024;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), confermato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente dr.ssa Alessandra VIOLI a seguito di avvenuta specializzazione alla data del 7 novembre 2024 con rinuncia dell'interessata alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente dr.ssa Alessandra VIOLI a seguito di avvenuta specializzazione alla data del 7 novembre 2024 e di dichiarazione di rinuncia alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.